



COMUNE DI MANERBIO

(Provincia di Brescia)

P.zza C. Battisti, 1 - Cap 25025

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

In vigore dal 01-01-2016

Approvato con delibera C.C. n. 7 del 20/04/2016

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	4
ART. 3 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI	5
ART. 4 – SOGGETTO PASSIVO	6
ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO	6
ART. 6 – BASE IMPONIBILE.....	8
ART. 7 – TERRENI AGRICOLI.....	8
ART. 8 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA	8
ART. 9 – DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE.....	8
ART. 10 - RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI	9
ART. 11 –RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO.....	10
ART. 12 – ASSIMILAZIONI.....	10
ART. 12 BIS – ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI	11
ART. 13 - ESENZIONI	11
ART. 14 – QUOTA RISERVATA ALLO STATO.....	13
ART. 15 - VERSAMENTI	13
ART. 16 - DICHIARAZIONE	14
ART. 17 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO ED INTERESSI LEGALI	14
ART. 18- RISCOSSIONE COATTIVA.....	15

ART. 19 – SANZIONI ED INTERESSI.....	16
ART. 20 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI.....	17
ARTICOLO 21 – FUNZIONARIO RESPONSABILE	18
ARTICOLO 22 – DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO.....	18
ARTICOLO 23 - CONTENZIOSO	19
ARTICOLO 24 – DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA	19

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento:
 - a) viene adottato in sostituzione di quello approvato con delibera C.C. n. 24 del 14/04/2014, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, e disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria istituita dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato art. 13, oltre che dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'art. 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 124 e dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e dall'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208;
 - b) è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Manerbio, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza;
 - c) intende fornire un quadro organico delle disposizioni normative, alla luce delle recenti novità introdotte dal Legislatore (Legge di Stabilità 2016), integrate dalle disposizioni regolamentari limitatamente alle materie per le quali la Legge stessa consente, espressamente o tacitamente, il ricorso alla potestà regolamentare dei Comuni;
 - d) tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147 e ss. mm., che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale, in sigla "IUC", dal 01/01/2014;
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti.

Art. 2 - Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazioni principali (e relative pertinenze) , diverse da quelle iscritte in catasto nelle categorie A/1, A/8, A/9, che continuano ad essere assoggettate ad imposta.

Art. 3 - Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili

Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

- a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- e. per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 4 - Soggetti passivi

Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d. il locatario (utilizzatore), per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
- e. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art. 5 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell' imposta è il Comune di Manerbio relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

Art. 6 - Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

- d. 65 (60 per l'anno 2012) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
 4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
 5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
 6. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, la Giunta Comunale , con propria delibera, ha la facoltà di determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
 7. Qualora la delibera di cui al comma precedente venga adottata, i valori in essa riportati per singolo ambito del Piano di Governo del Territorio devono intendersi come valori unitari minimi e, pertanto, la dichiarazione ai fini IMU di valori in misura uguale o superiore a quelli minimi non darà luogo ad attività di accertamento da parte dell'ufficio Tributi.
Diversamente, nei casi in cui i valori dichiarati siano inferiori ai minimi deliberati, l'ufficio Tributi avvierà un'attività istruttoria al fine di verificarne la congruità rispetto ai valori di mercato.
 8. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il

valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

9. Il Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area con mediante lettera scritta contenente i riferimenti allo strumento all'approvazione dello strumento urbanistico all'interno del quale l'area è inserita con la relativa destinazione.

Art. 7 – Terreni agricoli

1. Sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera h) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti.
2. I terreni agricoli posseduti ma non condotti sono soggetti all'aliquota ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135.

Art. 8- Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 14 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 14 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

Art. 9 - Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Art. 10 – Riduzione della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto al periodo precedente.
2. Ai fini della fruizione della agevolazione di cui al comma precedente, lo stato d'inagibilità o inabitabilità del fabbricato deve derivare da obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria) tale da rendere i fabbricati stessi, oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati.
3. Laddove l'inagibilità o inabitabilità derivi da un accertato degrado fisico (immobili diroccati, crollo del tetto o di solette o di strutture portanti) tale da costituire un pericolo, potenziale o attuale, per l'incolumità fisica o la salute delle persone, il proprietario dell'immobile, deve darne tempestiva segnalazione all'ufficio Tecnico del Comune, il quale provvede ad emettere un ordinanza per la messa in sicurezza dell'immobile. In questi casi, al fine di fruire della riduzione d'imposta è sufficiente che il contribuente effettui una comunicazione all'ufficio tributi nella quale richiami l'ordinanza emessa dall'ufficio tecnico. Il proprietario dell'immobile (o il titolare di un diritto reale sullo stesso) è, inoltre, tenuto a presentare apposita istanza all'Agenzia del Territorio volta al classamento dell'immobile "collabente" (diroccato) nella specifica categoria catastale "F2", prevista per i fabbricati inabitabili.
4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione della riduzione del 50% della base imponibile, non possono considerarsi inagibili od inabitabili gli immobili il cui

temporaneo inutilizzo sia dovuto a interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo, così come definiti all'art.3 del Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001) e all'art. 27 del Titolo I della Legge Regionale Lombardia n. 12 del 11 Marzo 2005.

In questi casi, a partire dalla data di inizio lavori fino alla data di ultimazione degli stessi, il valore imponibile da utilizzare ai fini del calcolo dell'imposta è quello dell'area fabbricabile su cui insiste l'immobile stesso, da determinarsi in base alla potenzialità edificatoria consentita e ai valori venali in comune commercio delle aree aventi caratteristiche simili.

5. Non possono essere considerati inagibili i fabbricati il cui inutilizzo non sia dovuto ad uno più motivi di inidoneità funzionale di cui ai commi precedenti, ma derivi semplicemente da un mancato utilizzo dell'immobile da parte del proprietario, ancorché accompagnato dalla chiusura delle utenze di acqua, gas, energia elettrica.
6. Ai fini dell'attività di verifica delle "autocertificazioni" d'inagibilità o inabitabilità degli immobili presentate dai contribuenti, verranno valutate eventuali incongruenze tra quanto auto certificato e quanto dichiarato nel quadro fabbricati delle dichiarazioni dei redditi relative al medesimo periodo d'imposta, laddove è richiesto di indicare l'utilizzo dell'immobile. La mancata corrispondenza tra dati contenuti nelle suddette dichiarazioni potrà costituire motivo di verifica dell'immobile dichiarato inagibile mediante sopralluogo.
7. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale o dell'ordinanza disposta d'ufficio o dalla data di presentazione all'ufficio tributi della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, soggetta a verifica dell'ufficio tecnico comunale e al pagamento delle spese d'istruttoria, comprensive del sopralluogo. Dell'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali deve essere data comunicazione all'ufficio tributi.

Art. 11 – Riduzione della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico

1. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. lgs 22 Gennaio 2004, n. 42., la base imponibile, calcolata sulla base della ordinaria rendita catastale iscritta, è ridotta del 50 %.

Art. 12 – Assimiliazioni - (Soggetti trasferiti in casa di riposo o in altri istituti)

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibito ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, nel quale l'anziano o il disabile abbia risieduto, prima di spostare la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza. Il contribuente che si

trasferisce in casa di riposo o presso un istituto sanitario, o in sua vece, i parenti prossimi devono dare comunicazione all'ufficio tributi dell'eventuale concessione dell'immobile in locazione o in comodato gratuito a terzi.

2. La presente disposizione si applica unicamente alle abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9, per le quali l'imposta è ancora dovuta.

Articolo 12 bis **Abitazioni concesse in comodato a parenti**

1. Sono soggette alla riduzione della base imponibile al 50%, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, quelle concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Il beneficio spetta a condizione che:
 - il contratto di comodato sia registrato;
 - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.
3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione di copia del contratto regolarmente registrato.
4. Per i contratti di comodato non ancora registrati alla data del 01/01/2016, il beneficio dell'assimilazione si applica a partire dalla data di registrazione del contratto, tenuto conto che, per le registrazioni effettuate dopo il giorno 15 del mese, il beneficio si applica a partire dal mese successivo alla registrazione stessa.

Art. 13 - Esenzioni

Sono esenti dall'imposta:

- a. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- c. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- d. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- f. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- g. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- h. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- j. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- k. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- l. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- m. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- n. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

- o. una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Articolo 14 **Quota riservata allo Stato**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 15 - Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. E', inoltre, possibile versare con apposito bollettino postale. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Non devono essere eseguiti versamenti qualora l'imposta annua dovuta per singolo contribuente sia inferiore ad **€ 6,00**. Nel caso in cui versamento della rata di acconto sia inferiore ad € 6,00, l'importo dovuto dovrà essere versato in un'unica soluzione entro la data di scadenza prevista per il pagamento della rata a saldo.
6. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005 e successive modificazioni), il versamento è effettuato da chi amministra il bene.

Art. 16 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. A titolo esemplificativo la dichiarazione deve essere presentata con riferimento al valore dei terreni edificabili e nel caso di possesso di fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti immobili merce).
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

Art. 17- Attività di controllo e accertamento ed interessi legali

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano, oltre alle sanzioni di legge, gli interessi legali al tasso vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
4. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente

può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

5. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone rimborsi.
6. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
8. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 18 - Riscossione coattiva

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune, o è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 19 – Sanzioni ed interessi

Principi generali – condizioni esimenti (quando non si applicano), ipotesi di riduzione

1. Ai sensi del D.Lgs. N. 472/97, art. 6 e 7:
 - Se la violazione e' conseguenza di errore sul fatto, l'agente non é responsabile quando l'errore non e' determinato da colpa. Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorché relative alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento.
 - Non e' punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
 - Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non é stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
 - L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.
 - Non e' punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.
2. Ai sensi dell'art. 10 della Legge 212/2000 denominata "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", rubricato "Tutela dell'affidamento e della buona fede":
 - I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
 - Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
 - Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta ((; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.)) .
3. Quando l'omesso o il ritardato pagamento è imputabile a cause di forza maggiore non si applica la sanzione. Rientrano nelle cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo il ricovero del Contribuente o di suoi congiunti in ospedale (o in altri istituti), che abbiano impedito al contribuente stesso di adempiere alla propria obbligazione tributaria. In questi casi al fine dell'esenzione dal pagamento della sanzione il contribuente o i suoi famigliari o chi per Lui, dovranno presentare copia

del foglio di ricovero. Altre cause di forza maggiore dovranno essere comprovate e attentamente valutate. Questa disposizione prevede che “Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo”.

Fattispecie soggette all'applicazione di sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi legali nella misura del tasso vigente e con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 20 - Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute al Comune deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute allo Stato deve essere richiesto dal contribuente al Comune, che provvederà a trasmettere la richiesta stessa al Ministero dell'economia e finanza il quale effettuerà il rimborso ai sensi dell'art. 68 del Decreto Ministero economie e finanze del 29 maggio 2007.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 17, comma 8, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 15, comma 5, del presente regolamento.

Art. 21 - Funzionario Responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. Il predetto Funzionario sottoscrive gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di annullamento, di autotutela, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive con emissione e sottoscrizione dei relativi atti, dispone i rimborsi.
3. Il Funzionario responsabile può notificare ai contribuenti gli atti di omesso o incoerente classamento catastale ai sensi del comma 336 e s.s. dell'articolo unico della legge 311 del 2004 (finanziaria 2005).

Art. 22 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili o di otto rate trimestrali, ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. E' facoltà dell'Ufficio, richiedere che alla istanza di rateizzazione venga allegato, a pena di decadenza, ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

Articolo 23 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.
4. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Art. 24 – Disposizioni finali ed efficacia

Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2016.